

VERBALE DI ACCORDO RICOGNITIVO

Il giorno 21 ottobre 2015, in Chieti, presso la sede della Cassa di Risparmio della provincia di Chieti SpA in AS

tra

la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti SpA in Amministrazione Straordinaria (nel prosieguo, per brevità, indicata anche come "CARICHIETI" o "CARICHIETI in A.S." o "Banca"), in persona dei Commissari Avv. Francesco Bochicchio e Sig. Salvatore Immordino

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori costituite presso la CARICHIETI:

- FABI:** Avitto Domenico, Centorame Davide;
- FIRST CISL:** Graziani Giacomo, Pesolillo Antonello;
- FISAC CGIL:** Lagatta Edoardo, Zuccarini Fabrizio;
- UILCA:** Mammarella Angelo, Cusano Antonio;
- UNISIN FALCRI SILCEA:** Di Domizio Francesco, De Panfilis Rosanna; Battaglia Antonio;

nonché

con l'assistenza degli Organismi Regionali delle seguenti OO.SS.:

- FABI:** Sboro Antonella;
- FIRST CISL:** Fabrizio Filippone;
- FISAC CGIL:** Trivelli Francesco, Gallo Vincenzo;
- UILCA:** Roselli Alessandro, Zocco Domenico;

premessò che

- A. Su proposta della Banca d'Italia, con Decreto Ministeriale n. 317 del 5 settembre 2014, la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti è stata posta in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a) del Testo Unico Bancario (d.lgs. n.385/1993 e successive integrazioni e modificazioni). Gli Organi straordinari si sono insediati il 19 settembre 2014 prendendo in consegna l'azienda. Con Decreto Ministeriale n. 393 del 04/09/2015 la procedura di amministrazione straordinaria disposta per la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (CH), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5, del TUB, per un periodo di sei mesi.
- B. Al fine di conseguire il contenimento dei costi del Personale, e per raggiungere gli obiettivi necessari anche in termini di riduzioni sia dei costi che del personale attualmente occupato, i Commissari Straordinari hanno previsto, fra l'altro, di adottare misure per le quali è necessario il ricorso, ai sensi degli artt. 17 e 20 del C.C.N.L. 19/1/2012 – così come rinnovato il 31/03/2015 - per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, alla procedura sindacale in presenza di tensioni occupazionali per i profili sia di riorganizzazione, sia di riduzione dei costi e del personale, sia

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'UILCA' and 'FABI']

[Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'UNISIN' and 'FABI']

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'FABI', 'UILCA', 'FIRST', and 'FALCRI']

per le conseguenti tensioni occupazionali sia per il superamento delle discipline aziendali non più sostenibili.

- C. In data 2 settembre 2015 gli Organi dell'Amministrazione straordinaria hanno avviato la procedura di cui agli artt. 17 e 20 del C.C.N.L. 19/01/2012 - così come rinnovato il 31/03/2015-, con invio dell'ivi prevista informativa (d'ora in poi anche "l'Informativa") alle RR.SS.AA. costituite ed alle OO.SS. regionali e nazionali.
- D. Le Parti si sono incontrate nei giorni 17/09/2015, 22/09/2015, 30/09/2015, 14/10/2015, 15/10/2015 ed in data odierna.
- E. I Commissari straordinari, durante i predetti incontri, hanno ribadito e descritto l'attuale difficile situazione aziendale e tutte le esigenze di riduzione dei costi già espresse nella Informativa del 2 settembre 2015, da intendersi qui integralmente richiamate ad ogni effetto, fornendo alle OO.SS. ulteriori informazioni.
- F. Le Parti si danno atto, altresì, che sono ancora in corso, e proseguiranno come sopra, gli incontri volti all'analisi e definizione di tutte le misure necessarie al fine di contenere i costi del lavoro e di gestire e, laddove possibile, limitare le ricadute sul personale.
- G. Le Parti al fine di favorire il più ampio confronto, in via preliminare, e a fini meramente informativi, hanno convenuto di procedere all'acquisizione dell'Ecocert per i dipendenti nati fino a tutto il 1965. Al Personale verrà dato riscontro tempestivo delle risultanze pervenute dall'INPS.
- H. Le Parti si danno atto che, essendovi ritardi nell'acquisizione degli Ecocert, è necessario procedere con la conduzione di una immediata analisi ricognitiva in merito ad alcune misure oggetto del presente Accordo, coinvolgendo direttamente il Personale. Resta inteso che, per quanti non avessero ricevuto l'Ecocert in tempo utile ai fini del presente accordo, le parti individueranno modalità e soluzioni condivise nel rispetto del presente accordo.
- I. Le Parti dichiarano di voler ricercare, in esito alla presente procedura, e fermo restando il necessario raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi e di gestione degli esuberi (che i Commissari Straordinari ribadiscono essere quelli di cui all'Informativa), soluzioni e strumenti idonei a limitare, laddove possibile, gli impatti sui livelli occupazionali e sulle condizioni dei lavoratori della Carichieti, applicando criteri di solidarietà generazionale, equità e maggiore proporzionalità;
- J. Le OO.SS. dichiarano che la valenza della Procedura in atto è orientata a favorire un futuro alle lavoratrici ed ai lavoratori, alla Banca Carichieti e al territorio di riferimento, con l'obiettivo di concluderla limitando il negativo impatto delle ricadute sui dipendenti.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

[Handwritten signatures and stamps of the parties]

FABI
FIRST
FISAC
CGIL
UILCA
FALCRI
UNISIN
SILCEA

**Art. 1
(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2
(Ambito di applicazione)**

Il presente accordo si applica al Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi e, limitatamente agli artt. 3 b), 5, 6, 7 e 8, al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto loro applicabili, nonché le prerogative aziendali, e salvo solo quanto previsto dal presente Accordo.

**Art. 3
(Misure)**

Nelle more dell'articolato confronto avviato e del completamento della Procedura, nonché, in vista della definizione di ulteriori strumenti volti al raggiungimento degli obbiettivi di riduzione dei costi anche finalizzati alla gestione delle ricadute occupazionali, fermi i profili di sostenibilità della complessiva manovra, con la sottoscrizione del presente accordo e con finalità ricognitiva, si stabilisce di raccogliere da parte di tutti i dipendenti della Carichieti con contratto a tempo indeterminato coinvolti nella presente Procedura, manifestazioni di volontà relativamente a:

- A. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro attraverso un'incentivazione all'uscita caratterizzata da tempi rapidi di esecuzione;
- B. Accesso al Fondo di Solidarietà di settore, sia per la parte ordinaria (sospensione attività lavorativa), che straordinaria (Fondo Esuberi), secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486;
- C. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time;
- D. Concessione di aspettative non retribuite.

**Art. 4
(Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale che non ha maturato o non maturerà i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2020)**

I contenuti dell'offerta di uscita incentivata sono i seguenti:

- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, pertanto, senza oneri di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso;
- cessazione del rapporto di lavoro, entro la data del 30 giugno 2016, nella data che verrà comunicata dalla Banca;

Handwritten signature

- incentivo all'uscita di importo lordo pari a **dieci mensilità** della RAL (Retribuzione Annuale Lorda), in aggiunta alle spettanze di fine rapporto e soggetto esclusivamente alla tassazione separata;
- mantenimento delle condizioni contrattuali ed economiche applicate ai rapporti bancari del personale alla data della cessazione per i 2 anni successivi alla stessa, ferme restando le condizioni applicate ai mutui ipotecari e chirografari in essere alla data di cessazione dal servizio, che saranno mantenute sino all'estinzione;
- sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede "protetta" ai sensi dell'art. 2113 c.c. contenente la rinuncia ad ogni pretesa contenziosa verso la Banca.

Il presente articolo non si applica:

- ai Dipendenti che alla data odierna hanno già maturato, o che matureranno entro il 1° gennaio 2016, il diritto al trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O., per i quali si rinvia alle specifiche previsioni del successivo art. 5;
- ai Dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore, per i quali si rinvia alle previsioni di cui al successivo art. 6.

Le manifestazioni di interesse all'offerta (allegato 1), pubblicizzata attraverso una comunicazione aziendale, dovranno essere inviate via mail all'indirizzo di posta elettronica: accordo.ricognitivo@carichieti.it, entro il termine del 04/11/2015, salvo nel solo caso di assenza dal lavoro in cui sarà accettato anche l'invio tramite raccomandata. Dette comunicazioni verranno protocollate per ogni evenienza.

In sede di Accordo conclusivo e previa informativa alle OO.SS. verrà accolto un numero di domande coerente con i dichiarati obiettivi di riduzione di costi.

La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accogliere le domande provenienti dal Personale con competenze chiave o specialistiche o comunque rilevante per le prospettive di risanamento della Banca, di cui verrà data informazione agli interessati in sede di riscontro alle manifestazioni di interesse, nonché alle OO.SS. in sede di verifica consuntiva delle adesioni all'offerta di cui al presente accordo.

Resta inteso fin d'ora che ai dipendenti che risolveranno il rapporto di lavoro secondo quanto previsto nel presente articolo non verranno applicate, fino alla data di cessazione, le eventuali misure di contenimento del costo del lavoro di cui si tratta all'interno della Procedura sindacale in corso.

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures and stamps of various unions: CISL, CGIL, UILCA, FALCRI, UNISIN, SILCEA]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signature and stamp at the bottom left]

"1 - ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico- produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2 - l'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3 - per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2. ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce in via preliminare la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini ed alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti si tiene conto dei carichi di famiglia."

Pertanto le Parti concordano che tutto il Personale della Carichieti interessato dalla presente Procedura – compresi i Dirigenti - che maturerà dal 2 gennaio 2016 fino al 31/12/2020 il diritto al trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O. potrà accettare l'"offerta al pubblico" per l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà" di cui all'art. 5 comma 1, lett. b), Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486.

Al predetto Personale che manifesti la propria adesione al Fondo di Solidarietà entro il 04/11/2015, nei medesimi termini e nei modi previsti negli articoli che precedono, verrà riconosciuto un importo onnicomprensivo lordo a titolo di incentivo all'esodo con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso, in ragione dei mesi di permanenza al Fondo di Solidarietà pari:

- allo **0,20%** della Retribuzione Annuale Lorda (RAL), per il Personale appartenente ai Quadri Direttivi di terzo, quarto livello e Dirigenti con un minimo pari ad almeno il **2,0%** della R.A.L. con un massimo di una mensilità lorda;
- allo **0,35%** della Retribuzione Annuale Lorda (RAL), per il Personale appartenente ai Quadri Direttivi di primo e secondo livello, con un minimo pari ad almeno il **3,5%** della R.A.L. con un massimo di due mensilità lorde;
- allo **0,50%** della Retribuzione Annuale Lorda (RAL), per il Personale appartenente alle Aree Professionali, con un minimo pari ad almeno il **5,0%** della R.A.L. con un massimo di tre mensilità lorde.

- il proseguimento della copertura sanitaria per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà con le stesse modalità tempo per tempo in vigore per il personale in servizio e con premio a carico della Banca;

- il mantenimento delle stesse condizioni bancarie e creditizie tempo per tempo in vigore per il personale in servizio, per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. Alla scadenza del periodo di permanenza nel Fondo, a quanti vi accedessero verranno applicate le condizioni bancarie e creditizie tempo per tempo vigenti per gli ex dipendenti pensionati ferme restando le condizioni applicate ai mutui ipotecari e chirografari in essere alla data di cessazione dal servizio, che saranno mantenute sino all'estinzione;
- la cessazione del rapporto di lavoro avverrà tempo per tempo all'ultimo giorno del mese precedente a quello di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 per la cui definizione si rimanda alla tempistica che sarà ratificata in sede di Accordo conclusivo;
- il rientro a tempo pieno per le risorse, se in part-time, nell'ultimo mese prima di accesso al Fondo;

Le manifestazioni di interesse all'offerta (allegato 3), pubblicizzata attraverso una comunicazione aziendale, dovranno essere inviate via mail all'indirizzo di posta elettronica: accordo.ricognitivo@carichieti.it, entro il termine del 04/11/2015, salvo nel solo caso di assenza dal lavoro in cui sarà accettato anche l'invio tramite raccomandata. Dette comunicazioni verranno protocollate per ogni evenienza.

L'accesso alle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore - così come il pagamento dell'incentivo all'esodo e la concessione degli altri trattamenti di cui al presente articolo - sarà subordinato alla sottoscrizione da parte del Dipendente in sede protetta di un Verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. contenente, tra l'altro, la conferma della cessazione del rapporto di lavoro, la rinuncia al preavviso e ad ogni pretesa contenziosa

Art. 7

(Previsione per il personale di cui agli artt. 5 e 6 che precedono)

Ai fini di quanto agli Artt. 5 e 6 che precedono, resta inteso che la sostenibilità delle misure di supporto e sostegno ivi previste è condizionata fra l'altro ad uno specifico programma, che formerà oggetto dei prossimi incontri della Procedura, finalizzato a rendere comunque certa, con gli strumenti normativi opportuni, la cessazione del rapporto di lavoro delle categorie di personale ivi indicate, anche con interventi di riduzione di costi dei relativi rapporti e cessazioni, in analogia con quanto previsto in simili accordi di settore in presenza di tensioni occupazionali concernenti realtà in analoghe situazioni di difficoltà economiche/patrimoniali.

Art. 8

(Prestazioni ordinarie del fondo di solidarietà-sospensione dell'attività lavorativa)

Le Parti, con l'obiettivo di attenuare le ricadute occupazionali di cui alla Procedura, e di raggiungere nel contempo gli obiettivi di riduzione dei costi, hanno valutato l'opportunità di fare ricorso alla sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche con l'utilizzo delle prestazioni ordinarie del "Fondo di Solidarietà" ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2 del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014, n. 83486.

Handwritten notes and signatures on the left margin:
 Fias:
 CISL
 CGIL
 UILCA
 FABI

Per realizzare tale obiettivo, le Parti individuano la sospensione (computate sulla base del criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) da attuarsi entro il 31/12/2018, con corrispondente riduzione del trattamento economico (sia per lavoratori con contratto a tempo pieno che a tempo parziale).

Le Parti si impegnano a definire nel corso della Procedura, e all'esito delle verifiche delle domande pervenute in attuazione del presente Accordo, la quantificazione complessiva delle giornate di sospensione dell'attività lavorativa necessaria per raggiungere gli obiettivi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e che saranno oggetto dell'Accordo conclusivo.

La pianificazione delle giornate di sospensione dell'attività avverrà, coerentemente con i criteri che saranno definiti all'atto della stesura dell'Accordo conclusivo tra le Parti, con modi e tempi concordati con la Banca secondo modalità organizzative che consentano di garantire il servizio.

Le eventuali giornate di sospensione di lavoro non coperte dal Fondo di Solidarietà resteranno interamente a carico dei lavoratori.

Art. 9

(Concessione di contratti a tempo parziale - Aspettativa non retribuita)

In stretta correlazione con la riorganizzazione aziendale e tenuto contestualmente conto delle esigenze familiari/personali dei dipendenti, le Parti convengono sulla opportunità di prevedere l'accoglimento di richieste di lavoro a tempo parziale o richieste di rinnovo anche con durata triennale, che perverranno dai dipendenti anche in eccedenza rispetto alle previsioni del CCNL e anche su nastri orari differenti da quelli oggi in vigore, compatibilmente con gli obiettivi di efficienza complessiva e le esigenze di servizio.

Al fine di conciliare le esigenze personali con le esigenze aziendali, le Parti si incontreranno per valutare il numero delle domande pervenute e la possibilità, al fine di favorire l'accoglimento, dell'assegnazione delle risorse interessate ad unità operative diverse dalle precedenti, se meglio compatibili con il quadro orario richiesto dal dipendente.

In analogia con quanto sopra anche in deroga a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.- così come rinnovato - le Parti convengono di favorire, compatibilmente con gli obiettivi di efficienza complessiva e le esigenze di servizio, l'accoglimento di richieste di aspettativa non retribuita anche per un periodo superiore all'anno.

I dipendenti che intendessero avvalersi di tali opportunità (allegato 4), dovranno inviare le manifestazioni di volontà via mail all'indirizzo: accordo.ricognitivo@carichieti.it, salvo nel solo caso di assenza dal lavoro in cui sarà accettato anche l'invio tramite raccomandata, entro il termine del 4/11/2015.

[Handwritten signature]

Art. 10
(Clausola di salvaguardia)

Qualora successivamente alla stipula del presente accordo dovessero intervenire modifiche normative e/o regolamentari (ad es. circolari INPS, Fondo di Solidarietà, etc.) al regime pensionistico vigente, ovvero modifiche al vigente Regolamento del Fondo di Solidarietà, tali da pregiudicare per i lavoratori aderenti alle forme di incentivazione all'esodo, di cui agli articoli che precedono, il diritto al percepimento dei trattamenti previdenziali, o da comportare una rilevante penalizzazione economica, le Parti Firmatarie del presente Accordo si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e per individuare eventuali adeguate soluzioni.

In ogni caso le OO.SS. dichiarano che si attiveranno al fine di individuare soluzioni di copertura assicurativa in convenzione, che resteranno a carico del lavoratore aderente al Fondo di Solidarietà, atte a tutelare coloro che, nella remota ipotesi di provvedimenti legislativi e regolamentari che possano ledere il diritto al percepimento dei trattamenti previdenziali previsti, si trovino a subire una penalizzazione economica.

Art. 11
(Retribuzione Annu Lorda)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 e 6 per "RAL" o "Retribuzione Annu Lorda" si intende la somma delle voci retributive fisse corrisposte in via continuativa con periodicità mensile e annuale, con esclusione delle voci retributive non ricorrenti. Per mensilità riferite alla RAL si intende quest'ultima diviso 13.

Art. 12
(Condizioni di applicabilità del presente accordo)

Le manifestazioni di volontà ad accedere all'offerta degli strumenti previsti nel presente accordo, pubblicizzata attraverso comunicazione aziendale, dovranno essere inviate via mail all'indirizzo: accordo.ricognitivo@carichieti.it, salvo il caso di assenza dal lavoro in cui sarà accettato anche l'invio tramite raccomandata, entro il termine del 4/11/2015.

Le manifestazioni di volontà dei Dipendenti, formalizzate ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo, con esclusione dell'art.9 limitatamente al contratto a tempo parziale, si intendono irrevocabili e non modificabili subordinatamente alla firma dell'Accordo conclusivo.

Le Parti si incontreranno il 09/11/2015, per verificare il numero delle manifestazioni di volontà pervenute e valutare conseguentemente il grado di raggiungimento degli obiettivi della presente procedura, condizione necessaria perché la Banca confermi il proprio impegno ad attuare, le misure come sopra previste.

Nel caso in cui, ad esito della fase ricognitiva di cui sopra, non vengano raggiunti i complessivi obiettivi dell'Informativa, le Parti proseguiranno il confronto fino e non oltre il 20/11/2015 - data entro la quale viene prorogato il termine della Procedura - al fine di ricercare le necessarie

[Handwritten signatures and initials on the left margin]
FIRSI
UILCA

[Handwritten signatures and initials on the left margin]
FISAC CGIL

soluzioni e prendere in considerazione tutte le ulteriori forme di riduzione di costo previste dall'art. 20 del CCNL, e dalla normativa di legge vigente, nonché ogni altra misura utile ad assicurare i predetti obiettivi ed a gestire e limitare, laddove possibile, gli impatti occupazionali.



Laddove non fosse firmato un Accordo conclusivo della Procedura, nessun vincolo o impegno potrà restare in capo alla Banca ed ai dipendenti che avessero espresso manifestazioni di volontà a seguito di qualsiasi previsione di questo Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.


Chieti, 21 ottobre 2015

La Delegazione trattante:



FABI:


FIRST CISL:


FISAC CGIL:

UILCA:

UNISIN FALCRI SILCEA:

I Commissari Straordinari

(Avv. Francesco Dechicchio)

(Sig. Salvatore Immordino)

ALLEGATO 1

Spett. le
**CASSA DI RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. in a.s.**
Servizio Organizzazione e Risorse Umane

inviata via mail all'indirizzo:
accordo.ricognitivo@carichieti.it

Oggetto: Manifestazione di volontà di aderire alla misura prevista dall'Art.4 dell'Accordo Sindacale del 21/10/2015 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale che non ha maturato o non maturerà i requisiti pensionistici entro il 31.12.2020

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____
in servizio presso _____, dopo
aver letto ed accettato tutto quanto previsto nell'Accordo del 21/10/2015,

chiede di

risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro senza oneri di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso, entro e non oltre il 30/06/2016, nella data che verrà indicata da CARICHIETI, con corresponsione di un incentivo all'uscita di importo lordo pari a **dieci mensilità** della R.A.L. (Retribuzione Annuale Lorda) e, pertanto soggetta esclusivamente alla tassazione separata a mio carico, nelle misure, termini e modalità previste nell'Accordo.

A tal fine manifesta sin da ora la disponibilità a sottoscrivere il previsto verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi dell'art. 2113 c.c., contenente anche la rinuncia ad ogni pretesa contenziosa verso CARICHIETI.

Il/La sottoscritt _____ dichiara di essere consapevole che con la ricezione della presente da parte della Banca la richiesta di cui sopra si intende irrevocabile subordinatamente alla sottoscrizione dell'Accordo conclusivo della Procedura ex artt. 20 e 17 CCNL in corso e che, in ogni caso, restano ferme tutte le facoltà e le valutazioni della Banca e tutte le condizioni (anche di percorribilità) e requisiti di cui all'Accordo, cui è espressamente subordinata la presente richiesta, atteso che ogni determinazione circa l'effettiva attuazione della misura in oggetto sarà eventualmente assunta nell'ambito del predetto Accordo conclusivo.

(data)

(firma)

Handwritten notes and signatures on the left margin:
- "Uscita" (written vertically)
- "Caricchi" (written vertically)

Handwritten signatures and stamps at the bottom:
- Multiple signatures in black ink.
- Stamps: "UILCA", "FIRSI", "UILCA", "UILCA".
- A large signature on the right side.

Spett. le
CASSA DI RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. in a.s.
Servizio Organizzazione e Risorse Umane

inviata via mail all'indirizzo:
accordo.ricognitivo@carichieti.it

Oggetto: Manifestazione di volontà di aderire alla misura prevista dall'Art.5 dell'Accordo Sindacale del 21/10/2015 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale che ha già maturato o maturerà i requisiti pensionistici entro il 01.01.2016

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____
in servizio presso _____, dopo
aver letto ed accettato tutto quanto previsto nell'Accordo del 21/10/2015,

chiede di

risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro senza oneri di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso con corresponsione di un incentivo all'uscita di importo di importo lordo pari a **due mensilità** della R.A.L. (Retribuzione Annuo Lorda) e, pertanto soggetta esclusivamente alla tassazione separata a mio carico, nelle misure, termini e modalità previste nell'Accordo:

- entro la fine del mese successivo al mese di sottoscrizione dell'eventuale accordo conclusivo della Procedura, avendo già maturato al 21/10/2015 il diritto al trattamento pensionistico;
 - entro la fine del mese precedente a quello di maturazione del diritto al trattamento pensionistico;
- e,
- in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, un ulteriore incentivo all'uscita di importo lordo pari a **sei mensilità** della R.A.L. (Retribuzione Annuo Lorda) alle Dipendenti che eserciteranno la c.d. "opzione donna" di cui alla Legge 243/2004, entro il 31.12.2015;


A tal fine manifesta sin da ora la disponibilità a sottoscrivere il previsto verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi dell'art. 2113 c.c., contenente anche la rinuncia di ogni pretesa contenziosa verso CARICHIEI.

Il/La sottoscritto/a dichiara che, in base alle vigenti disposizioni di Legge:

- ha già maturato il diritto a percepire il trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O.;
- maturerà il diritto a percepire il trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O. con decorrenza dal
- ha già maturato il diritto per l'esercizio della c.d. "opzione donna" di cui alla Legge 243/2004, entro il 31.12.2015.

Il/La sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che con la ricezione della presente da parte della Banca la richiesta di cui sopra si intende irrevocabile subordinatamente alla sottoscrizione dell'Accordo conclusivo della Procedura ex artt. 20 e 17 CCNL in corso e che, in ogni caso, restano ferme tutte le facoltà e le valutazioni della Banca e tutte le condizioni (anche di percorribilità) e requisiti di cui all'Accordo, cui è espressamente subordinata la presente richiesta, atteso che ogni determinazione circa l'effettiva attuazione della misura in oggetto sarà eventualmente assunta nell'ambito del predetto Accordo conclusivo.

(data) 

(firma)  

ALLEGATO 3

Spett. le
**CASSA DI RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. in a.s.**
Servizio Organizzazione e Risorse Umane

anticipata via mail all'indirizzo:
accordo.ricognitivo@carichieti.it

Oggetto: Manifestazione di volontà di aderire alla misura prevista dall'Art.6 dell'Accordo Sindacale del 21/10/2015 - Prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____
in servizio presso _____, dopo aver letto ed accettato tutto quanto
previsto nell'Accordo del 21/10/2015,

chiede di

risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro senza oneri di preavviso o di indennità sostitutiva del preavviso, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese precedente a quello di accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, per poter accedere alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà" come previsto all'art. 6 dell'Accordo.

A questo fine riceverò – sulla base del mio attuale inquadramento - un incentivo all'esodo consistente in una somma aggiuntiva al TFR, in ragione dei mesi di permanenza al Fondo di Solidarietà, pari a:

- **0,20%** della R.A.L. (retribuzione annua lorda) per il personale appartenente ai Quadri direttivi di terzo e quarto livello e Dirigenti, con un minimo pari almeno al **2%** della R.A.L. (retribuzione annua lorda), con un massimo di una mensilità lorda;
- **0,35%** della R.A.L. (retribuzione annua lorda) per il personale appartenente ai Quadri direttivi di primo e secondo livello, con un minimo pari almeno al **3,50%** della R.A.L. (retribuzione annua lorda), con un massimo di due mensilità lorde;
- **0,50%** della R.A.L. (retribuzione annua lorda) per il personale appartenente alle Aree Professionali, con un minimo pari almeno al **5%** della R.A.L. (retribuzione annua lorda), con un massimo di tre mensilità lorde;

Allega alla presente il Modello Eco Cert.

A tal fine manifesta sin da ora la disponibilità a sottoscrivere il previsto verbale di conciliazione in sede protetta ai sensi dell'art. 2113 c.c., contenente anche la rinuncia di ogni pretesa contenziosa verso CARICHIETI.

Il/La sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che con la ricezione della presente da parte della Banca la richiesta di cui sopra si intende irrevocabile subordinatamente alla sottoscrizione dell'Accordo conclusivo della Procedura ex artt. 20 e 17 CCNL in corso e che, in ogni caso, restano ferme tutte le facoltà e le valutazioni della Banca e tutte le condizioni (anche di percorribilità) e requisiti di cui all'Accordo, cui è espressamente subordinata la presente richiesta, atteso che ogni determinazione circa l'effettiva attuazione della misura in oggetto sarà eventualmente assunta nell'ambito del predetto Accordo conclusivo.

Qualora dall'esame della documentazione rilasciata dall'INPS dovessero risultare non soddisfatti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'accesso al "Fondo", la presente domanda è da ritenersi decaduta.

(data)
27/10/2015

(firma)
VILCA

[Handwritten signatures and notes on the left margin, including 'FIRSI' and 'VILCA']

Spett. le
CASSA DI RISPARMIO DELLA
PROVINCIA DI CHIETI S.p.A. in a.s.
Servizio Organizzazione e Risorse Umane

anticipata via mail all'indirizzo:
accordo.ricognitivo@carichiati.it

Oggetto: Manifestazione di volontà di aderire alla misura prevista dall'Art.9 dell'Accordo Sindacale del 21/10/2015 - Concessione di contratti a tempo parziale, Part Time e Aspettativa non retribuita .

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ il _____
in servizio presso _____, dopo aver letto ed accettato quanto previsto
nell'Accordo Sindacale del 21/10/2015,

chiede di

di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con il seguente orario:

di prorogare il rapporto di lavoro a tempo parziale scadente il _____ con il seguente orario:

o,

di richiedere la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita dal _____ al _____.

Restano ferme tutte le facoltà e le valutazioni della Banca e tutte le condizioni (anche di percorribilità) e requisiti di cui all'Accordo Sindacale del 21/10/2015, cui è espressamente subordinata la presente richiesta, atteso che ogni determinazione circa l'effettiva attuazione della misura in oggetto sarà eventualmente assunta nell'ambito del predetto Accordo conclusivo.

_____ (data)

_____ (firma)

[Handwritten signatures and notes]
Caricchiati
VILCA
UNISIN
FIRST
FALCRI
SILCEA

[Handwritten notes and signatures at the bottom left]
FABI
07/10/15

[Handwritten signature at the bottom right]